

Legge regionale 06 agosto 2019 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

Art. 12

(Funzione pubblica, semplificazione e sistemi informativi)

1. All'articolo 56 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 19 sono inseriti i seguenti:

<<19 bis. Sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 19, comma 3, le Amministrazioni del Comparto unico, nei limiti della propria specifica facoltà assunzionale, sono autorizzate a disporre, a mezzo di accordo tra le medesime, la cessione di spazi assunzionali previo nulla osta rilasciato dall'Ufficio unico.

19 ter. Al procedimento di cui al comma 19 bis si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).>>;

b) al comma 22 le parole << entro il 31 dicembre 2018>> sono sostituite dalle seguenti: << entro il 31 dicembre 2020>>.

2. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 20 novembre 2018, n. 26 (Modifiche a leggi regionali in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, disposizioni in materia di funzione pubblica della Regione, nonché modifica alla legge regionale 2/2015 concernente il trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali), le parole << ; il termine entro cui concludere le procedure di cui al comma medesimo è fissato al 31 dicembre 2019>> sono soppresse.

3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella L.